

RUZZO RETI S.p.A.

TERAMO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di:
 - a) prevenire, controllare e reprimere l'inquinamento delle acque;
 - b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;
 - c) disciplinare l'allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura;
 - d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n.36, il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
 - e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs.11 maggio 1999, n.152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
2. E' esclusa dal presente regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D.Lgs.11 maggio 1999, n. 152 e al D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, per "*rete fognaria o fognatura*" si intende il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle "*acque reflue urbane*", cioè le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento.
2. La fognatura può essere a:
 - sistema misto se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni;
 - sistema separato se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni appositamente distinte, mentre, a seconda della loro funzione, i singoli tratti della rete fognaria si distinguono in:
 - a) *fognolo*: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allacciamento alla fogna;
 - b) *fogna*: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
 - c) *collettore*: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
 - d) *depuratore*: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisicomeccanici e/o biologici e/o chimici.
 - e) "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
 - f) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
3. Per "*scarico*" si intende qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
4. A seconda delle caratteristiche qualitative gli scarichi si distinguono in:
 - 1) "*acque reflue domestiche*" : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - 2) "*acque reflue industriali*": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali, artigianali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
5. Ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs.11 maggio 1999, n. 152, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque reflue provenienti da:
 - a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
 - b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente

connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5 al D.lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999 e s.m.. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;

- c) imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
6. Per "*scarichi esistenti*" si intendono quelli attivati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, eccetto gli scarichi di cui al comma 8.
 7. Gli "*scarichi nuovi*" sono quelli attivati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
 8. Sono comunque considerati nuovi tutti quegli scarichi derivanti da insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, a interventi di ristrutturazione, ad ampliamenti e cambiamenti tali da dare origine ad uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale.
 9. Il Gestore potrà provvedere ad una ulteriore classificazione degli insediamenti industriali sulla base dell'attività lavorativa e/o della quantità e qualità delle acque reflue scaricate e/o del tipo di depurazione cui sono soggetti.

Art.3

CONTRATTO DI SERVIZIO

1. La prestazione del servizio fognatura e depurazione avviene a seguito della stipula del contratto, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Tale contratto si applica a tutti gli utenti del servizio idrico integrato sia approvvigionati sia da acquedotto che da pozzi.
2. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dell'utente ed il contestuale pagamento delle spese di contratto e del versamento di un anticipo infruttifero a garanzia degli impegni assunti con il contratto.
3. Qualsiasi modifica dell'utenza deve essere preventivamente comunicata al Gestore che può aggiornare il contratto oppure stipularne uno nuovo, salvo la rifatturazione secondo i corretti valori tariffari e fiscali.

Art.4

TITOLARE DEL CONTRATTO

1. Il servizio di fognatura e depurazione viene prestato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete fognaria, mediante costruzione di un allaccio per ogni insediamento.
2. Il servizio viene effettuato al titolare dello scarico che coincide con il titolare del contratto.
3. Per gli scarichi di acque reflue domestiche ad uso abitativo, il titolare dello scarico è il conduttore dell'unità immobiliare o l'Amministratore del condominio i cui reflui recapitano in pubbliche fognature. Per gli scarichi di acque reflue domestiche originate da attività di servizio o comunque imprenditoriali, nonché per gli scarichi di acque reflue industriali il titolare dello scarico è il titolare dell'attività che dà origine allo scarico in fognatura.

Art.5

DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso.
2. La facoltà di recesso va esercitata per iscritto, nei modi indicati dal Gestore; la relativa istanza va presentata al Gestore stesso.

3. In mancanza di tale disdetta il titolare del contratto è l'unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che di carattere penale.
4. Nel caso di trasferimento dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente regolamento.

Art.6

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

1. Il Gestore può effettuare controlli e ispezioni, su insediamenti di tipo residenziale, di servizi nonché dove si svolgano attività commerciali ed industriali, nei modi e nei termini ritenuti più opportuni per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia.
2. In materia di allacci alla pubblica fognatura di cui al titolo II del presente regolamento, il Gestore:
 - a) individua sul territorio dell'A.T.O. gli insediamenti che devono essere assoggettati all'obbligo di allaccio;
 - b) accerta il buon funzionamento e lo stato di manutenzione delle condutture interne e, per quanto riguarda la parte eseguita dall'utente in proprietà privata, ha facoltà di controllare i lavori di allaccio durante e dopo la loro esecuzione, per verificarne la conformità al progetto autorizzato, alle norme tecniche del presente regolamento e di legge, nonché alle norme di buona esecuzione;
 - c) controlla i sistemi di misurazione della portata degli scarichi.
3. Nel caso siano riscontrate irregolarità o difformità, l'Autorità competente – sulla base del parere del Gestore -può, a seconda dei casi, prescrivere la demolizione delle opere difformi o irregolari, e/o far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato e/o disporre l'interruzione degli scarichi.
4. Per il controllo degli scarichi di acque reflue industriali cui al titolo III del presente regolamento, il Gestore:
 - a) Effettua all'interno degli insediamenti produttivi ed in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, anche all'interno dei reparti o locali in cui si svolga il ciclo di produzione, tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
 - b) per accertare la tipologia dell'insediamento verifica le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge, dal presente regolamento, l'osservanza delle prescrizioni integrative contenute eventualmente nell'autorizzazione allo scarico, gli altri eventuali controlli in conformità al D.Lgs.n.152/99, nonché la funzionalità degli impianti di pretrattamento e di depurazione adottati o imposti, gli elementi necessari per la determinazione del corrispettivo di fognatura e depurazione, la veridicità dei valori denunciati e svolge accertamenti a fini tariffari.
5. Tali controlli si esplicano attraverso ispezioni, misure, analisi, prove, campionature, sopralluoghi, prelievi e quant'altro si renda necessario per gli accertamenti del caso.
6. Il personale incaricato dal Gestore nell'espletamento di tali funzioni assume la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del codice penale, per cui dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dall'Ente Gestore, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo.
7. Il Gestore può richiedere per alcuni dipendenti la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del codice di procedura penale per svolgere le presenti attività ispettive.
8. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del Gestore, a spese e cura degli utenti stessi.
9. I campionamenti, degli scarichi possono essere effettuati anche senza preavviso al titolare dello scarico.
10. I prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; essi saranno costituiti da un solo campione, comunque rappresentativo dello scarico, destinato ad essere analizzato presso il laboratorio del Gestore. L'analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti.
11. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire tali ispezioni e controlli ed eventualmente ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante i sopralluoghi sopra indicati, oltre a fornire ogni documento e notizia utile al buon esito dei controlli gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico.
12. E' comunque fatta salva l'attività di vigilanza e controllo, di prevenzione e repressione degli Ufficiali e Agenti di Polizia

Giudiziaria.

13. Qualora nell'esercizio di tali controlli, sia sugli allacci che sugli scarichi vengano individuate difformità tali da compromettere la funzionalità della fognatura o la salvaguardia delle esigenze della tutela ambientale ed igienico sanitaria o del ciclo depurativo, oppure in caso di riscontro di violazione delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme vigenti in materia, il Gestore trasmette all'autorità competente relazione sulle violazioni e sulle inadempienze riscontrate.
14. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio, ma il Gestore è comunque tenuto a fornire tutti i dati di cui dispone qualora essi vengano richiesti dalle autorità che abbiano titolo, ai sensi della legislazione vigente, ad esercitare funzioni di amministrazione attiva o di controllo nelle materie disciplinate dal presente regolamento.
15. Il soggetto Gestore ha sempre facoltà di richiedere all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE


Art.7

OBBLIGO DI ALLACCIO

- Salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche (compresi quelli provenienti da imprese agricole così come individuate alle lett. a- b- c- d – comma 5 dell'art. 2) e di scarichi industriali che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, sono obbligati ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria.
In forza del presente regolamento sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria, secondo le modalità tecniche e il procedimento autorizzatorio indicati nel presente titolo, tutti i titolari di scarichi d'acque reflue domestiche ed industriali, qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal Gestore, dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a m 200 dalla pubblica rete fognaria. Qualora la distanza fra il perimetro del fabbricato ed il confine di proprietà fosse superiore a 100 m, sarà facoltà del Gestore imporre l'obbligo all'allaccio alla pubblica fognatura. Eccezionalmente i titolari di scarichi d'acque reflue industriali potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali e comunali in materia d'igiene e sanità pubblica o dove il Gestore lo ritenga opportuno.
- Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta in quanto l'allaccio comporta l'attraversamento di terreni privati, l'utente sulla base di idonea dichiarazione, può essere autorizzato dal gestore ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla normativa vigente a condizione che l'edificio sia munito di regolare concessione edilizia.
- L'allacciamento deve essere realizzato previa presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi di quanto prescritto nel successivo articolo, spontaneamente e/o a seguito di un invito da parte del Gestore secondo le modalità di cui all'art.9.
- In caso di inerzia, previa diffida, il Gestore può segnalare al Comune, o altre autorità competenti in forza di legge, di disporre l'interruzione dello scarico e/o l'esecuzione d'ufficio, a spese dei soggetti obbligati, delle opere necessarie all'allaccio.

A titolo informativo vengono riportati alcuni esempi esplicativi per la definizione di tracciato tecnicamente fattibile (Fig. 1)

Fig. 1



Art.8

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore;
2. I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali e cioè di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, prima dell'attivazione dello scarico, devono rivolgere la domanda di autorizzazione al Gestore ai sensi del D.lgs. 152/99.
3. Per gli scarichi d'acque reflue industriali che non recapitano nella pubblica rete fognaria, salvo diversa disciplina regionale, la domanda d'autorizzazione è presentata alla Provincia.
4. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento e ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Gestore, una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.
5. La domanda d'autorizzazione va presentata su apposito modulo, predisposto dal Gestore, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.
6. E' data facoltà ai titolari di scarichi che, nell'apportare modifiche all'insediamento non abbia variato la qualità né la quantità del volume precedentemente denunciato, di presentare soltanto un'autocertificazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
7. Il richiedente l'allacciamento, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione è tenuto a versare un contributo "d'allacciamento", stabilito dal Gestore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal medesimo per l'eventuale progettazione delle opere di scarico, per gli eventuali sopralluoghi, o per l'eventuale predisposizione delle opere d'allacciamento; le modalità di riscossione sono parimenti fissate dal Gestore.
8. Qualora le opere di allacciamento siano eseguite direttamente dal privato richiedente, il Gestore stabilirà l'eventuale cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori da versare al momento del ritiro dell'autorizzazione.
9. Il richiedente dovrà regolarizzare con il Comune, l'eventuale importo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico da corrispondere, prima dell'inizio dei lavori, alla tesoreria dell'Amministrazione Comunale.

Art.9

LAVORI DI ALLACCIO

1. I lavori di allacciamento sono posti a carico dell'utente e devono essere eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento, alle specifiche norme e regolamenti in vigore e alle disposizioni tecniche del Gestore. Tali lavori possono essere eseguiti dal Gestore su richiesta dell'interessato, previa corresponsione dei relativi compensi. L'inizio e la fine dei lavori di allaccio devono essere sempre comunicati al Gestore per gli opportuni controlli.
2. L'allaccio dovrà essere eseguito entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione decorsi i quali il richiedente dovrà procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione.

Art.10

OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI

1. Il Gestore promuove apposite campagne volte ad individuare gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio e a verificare, per le utenze già allacciate, la loro regolarità, con relativi oneri di allaccio o di adeguamento, per quelli non in regola, a carico degli utenti.
2. L'adeguamento degli allacci deve avvenire inoltre nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso in cui entrino in funzione nuovi impianti fognari/depurativi;
 - b) nel caso di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato);
 - c) nel caso in cui sussistano motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o comunque in caso di non conformità alle norme vigenti in materia.

L'onere relativo a tali adempimenti è posto a carico dell'utente limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.

Art.11

MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA PUBBLICA.

1. Per l'allacciamento alla condotta pubblica, dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente le predisposizioni lasciate al momento della realizzazione della condotta dalla ditta realizzatrice.
2. In assenza di tali predisposizioni, l'utente sarà obbligato ad allacciarsi al pozzetto posto subito a valle, nel senso di scorrimento della condotta, del punto di uscita del fognolo di allaccio, qualora esso non sia posto ad una distanza superiore ai trenta metri, in caso contrario dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni tecniche riportate sull'autorizzazione.
3. Sul suolo pubblico dovrà confluire un solo fognolo, per cui eventuali raccordi di più tubazioni dovranno essere effettuati all'interno della proprietà privata.
4. Eventuali collegamenti da effettuarsi direttamente sugli impianti di sollevamento delle condotte pubbliche, dovranno essere stabiliti con l'Ente Gestore.
5. Per quanto non riportato nel presente articolo, l'utente dovrà attenersi a quanto riportato sull'autorizzazione allo scarico.

Art.12

PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE.

1. Tutte le condotte ubicate su suolo pubblico, anche se realizzate dal privato, sono di proprietà esclusiva dell'Ente Gestore, il quale le utilizza nel modo che ritiene più opportuno e qualora lo ritenga tecnicamente fattibile consente l'allaccio di altri scarichi sulle stesse.
2. La manutenzione ordinaria dei fognoli di allaccio al pubblico collettore sarà eseguita esclusivamente a cura e spese degli utenti che ne fanno uso.
3. Le manutenzioni straordinarie sui collettori e sui fognoli di allaccio, saranno eseguiti dall'Ente Gestore a proprie spese. Tuttavia, qualora risultasse che il danneggiamento delle condotte siano avvenuto per cause imputabili agli utenti, tutte le spese di sopralluoghi e riparazione verranno addebitate agli utenti stessi.
4. Gli utenti restano comunque responsabili di eventuali danneggiamenti arrecati alle condotte, causati da lavori di qualsiasi genere eseguiti sul terreno circostante, o dall'accrescimento delle radici di piante poste in prossimità delle condotte.

Art.13

SERVITU' DI FOGNATURA

1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognoli privati esistenti o attraversando proprietà private, l'interessato deve richiedere al proprietario del fognolo o del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentando congiuntamente alla domanda di autorizzazione, una copia autenticata dell'accordo così concluso.
2. Qualora fosse necessario costruire nuovi condotti di scarico o di allaccio ovvero spostare o restaurare condotti già esistenti attraverso proprietà comuni (in condominio ad esempio) e quindi fosse necessario pure il passaggio temporaneo di operai e materiali, il proprietario non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di condotto, a norma dell'art. 843 del codice civile, ed in seguito ad ordinanza del Sindaco da rilasciarsi su richiesta del Gestore.
3. L'indennità di fognatura per il passaggio temporaneo nell'altrui proprietà, sarà attribuita e liquidata, in caso di controversia tra le parti, dall'Autorità Giudiziaria.

Art.14

MODIFICA DELL'ALLACCIO

1. Ogni insediamento allacciato alle pubbliche fognature deve provvedere alla regolare manutenzione e al buon funzionamento degli impianti e delle condotte di allaccio.
2. Chiunque voglia rifare o variare, anche parzialmente, il tracciato o il punto di allaccio alla pubblica fognatura, deve

richiedere nuova autorizzazione, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

3. Per la semplice sostituzione delle tubazioni esistenti in proprietà privata è sufficiente una comunicazione al Gestore per l'espletamento dei controlli di competenza.

Art.15

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le acque meteoriche dovranno essere raccolte da tubazioni separate dalle altre acque di scarico e convogliate, ove esistente, alla rete fognaria delle acque piovane. Ove possibile dovranno avere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria delle acque miste.

La rete pubblica per acque nere non potrà, in ogni caso, essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche a meno d'autorizzazione da parte del Gestore.

Art.16

STRADE ED AREE PRIVATE - NUOVE LOTTIZZAZIONI

1. Le strade ed aree private raccordate con le strade comunali devono essere dotate di idonee reti fognarie atte a raccogliere le acque piovane e a convogliarle nelle civiche reti bianche o nei corsi d'acqua più vicini, secondo le indicazioni del Gestore, al fine di impedirne il libero deflusso sul suolo pubblico.
2. Per i tracciati, i dimensionamenti e gli scarichi nella pubblica rete fognaria da insediamenti previsti in piani di lottizzazione, deve essere richiesto, da parte del lottizzante, un parere preventivo di accettabilità al Gestore.
3. La progettazione della rete fognaria interna alla lottizzazione, comprensiva delle reti d'allacciamento dei singoli lotti, potrà essere eseguita dal richiedente o, a seguito di esplicita richiesta di questi, dal Gestore se disponibile all'incarico.
4. Nel primo caso, la richiesta di parere preventivo di accettabilità dovrà essere corredata del progetto completo delle opere di fognatura che s'intendono realizzare; nel secondo caso, alla suddetta richiesta dovrà essere allegata una planimetria della zona, con indicate quote, dimensione dei lotti e destinazione d'uso, planimetrie delle reti fognarie interne dei singoli lotti, relazioni di calcolo, numero di appartamenti.
5. Tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani di lottizzazione per i quali il richiedente l'autorizzazione allo scarico ha indicato un diverso recapito finale, al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti od ai collettori esistenti.
6. Le opere, oggetto di parere preventivo potranno essere realizzate, sulla base delle indicazioni e prescrizioni del Gestore, direttamente dal richiedente o a seguito di esplicita richiesta di questi, dal Gestore se disponibile all'incarico.

Art.17

ALLACCIAMENTO DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE DEL PIANO STRADALE

1. Qualora i liquami provengano da utenza posta oltre 0.5 m sotto il piano stradale, e ad una quota finale della condotta di allacciamento tale che non sia possibile l'immissione per gravità nel ricettore, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura..

In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:

- La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'autorizzazione.
- La prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura.
- Le acque di scarico devono essere pompate fino ad una vasca posta ad altezza pari a quella del piano stradale, collegata per caduta al collettore.
- Si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

- Si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso.
2. In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo.
 3. E' ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento.
 4. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria.

Art.18

ALLACCIAMENTO PROVVISORI.

1. Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia costruire un fabbricato, o qualsiasi volta si installi un cantiere mobile, il Gestore, può consentire l'uso di una o più immissioni nella fognatura comunale, ove esista, a scarico provvisorio dei servizi igienici per gli operai addetti alle nuove costruzioni.
2. La durata della concessione degli scarichi provvisori sarà stabilita di volta in volta.
3. Il proprietario deve allacciarsi suddetti servizi prima di uscire con la costruzione dal piano di terra. Per la scelta degli scarichi, il proprietario dello stabile deve fornire in tempo utile al Gestore le necessarie indicazioni. Tutti gli scarichi devono essere provvisti di acqua corrente sufficiente ad evitare l'arresto delle deiezioni nei canali.
4. Qualora per fatto del proprietario dello stabile e con consenso del Gestore si debbano introdurre modificazioni agli attacchi nella fognatura pubblica di cui sopra, esse saranno eseguite dai proprietari con le modalità concordate con i tecnici del Gestore e previo il versamento di una cauzione anch'essa preventivamente concordata.
5. L'utente resta comunque obbligato, una volta terminati i lavori di costruzione a richiedere l'autorizzazione definitiva relativa allo scarico dei liquami del nuovo fabbricato, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

Art.19

DIVIETO DI PASSAGGIO CON CONDOTTE DI ACQUE NERE SU CONDOTTE O CANALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE.

1. Al fine di evitare eventuali inquinamenti di corsi di acque superficiali, del suolo e del sottosuolo, è fatto assoluto divieto di realizzare condotte di scarico di acque nere, siano esse a gravità che in pressione, all'interno di condotte o di canali adibiti allo smaltimento delle acque bianche.
2. Il Comune, o altra autorità competente in forza di legge, dietro parere dell'Ente Gestore, può, qualora sussistono notevoli impedimenti tecnici e/o un eccessivo onere economico dei lavori di allaccio, in deroga al comma precedente, consentire il passaggio di condotte di acque nere all'interno di condotte o canali adibiti allo smaltimento di acque bianche, obbligando l'utente ad porre in opera tutti gli accorgimenti tecnici ritenuti necessari.

Art.20

IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DERIVANTI DA SISTEMI DI POMPAGGIO PER L'ABBASSAMENTO TEMPORANEO DELLE ACQUE DI FALDA (SISTEMI DI AGGOTTAGGIO WELL-POINT)

1. In caso di notevoli impedimenti tecnici, il Gestore può consentire l'immissione temporanea delle acque provenienti da sistemi di aggottaggio Well-point, all'interno della condotta delle acque nere, qualora la ritenga idonea a riceverli.
2. La durata dello scarico e gli accorgimenti tecnici da porre in essere verranno stabiliti di volta in volta.
3. Per ogni metro cubo di acqua scaricata, l'utente dovrà corrispondere al Gestore un importo stabilito di volta in volta, quale uso della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.
4. Su richiesta del Gestore, l'utente dovrà apporre apposito misuratore di portata al fine di stabilire l'esatta quantità dell'acqua scaricata.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art.21

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo:
 - a) gli scarichi di acque reflue industriali, esistenti e nuovi, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, compresi quelli che ai sensi della normativa abrogata e sostituita dal D.L.vo n. 152/99 non necessitavano di autorizzazione;
 - b) gli scarichi di acque reflue industriali esistenti, che successivamente al conseguimento dell'autorizzazione, siano soggetti a diverse destinazioni, ad ampliamenti, a ristrutturazioni o la cui attività sia trasferita in altro luogo, o che siano soggetti a mutamenti tali da modificare le caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico;
 - c) gli scarichi di acque reflue industriali per i quali si intenda svolgere il servizio mediante autobotti ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.
2. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche esistenti sono sempre ammessi nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni del presente regolamento emanato dal Gestore.

Art.22

CORRETTO E RAZIONALE USO DELLE RETI FOGNARIE

Le reti fognarie interne devono rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico. Nelle progettazioni deve essere evitato l'inquinamento anche accidentale delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica. Devono anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un' accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Art.23

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.
2. Il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza.
3. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.lgs.152/99 (Tab. 5 dell'All. 5), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
4. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata in via provvisoria in vista dell'attivazione dello stesso per un periodo non superiore ai tre mesi, in attesa del perfezionarsi di obblighi e adempimenti da parte del titolare dell'istanza, qualora:
 - a) la domanda risulti corredata da tutta la documentazione prescritta;
 - b) il richiedente assuma formale responsabilità, mediante dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n15, che l'attività si svolgerà in modo conforme a quanto dichiarato nella documentazione presentata.
5. L'autorizzazione deve prevedere il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs.11 maggio 1999, n.152 e dal presente regolamento anche per gli scarichi parziali.
6. In caso di cessazione dello scarico terminale o di chiusura di uno scarico parziale, il titolare dello scarico deve darne comunicazione al Gestore, ovvero altra autorità competente in forza di legge, entro sessanta giorni.
7. Salva l'applicazione di oneri e sanzioni conseguenti, l'autorizzazione può essere revocata ove vengano rilevati danni, alterazioni o comunque disfunzioni rispetto al normale esercizio della rete fognaria o dell'impianto di depurazione.
8. Le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue domestiche, salvo il caso di quelli assimilabili ai domestici o salvo espressa indicazione del Gestore, non sono soggette a rinnovo.
9. Gli scarichi domestici esistenti ai sensi del precedente art. 2, comma 6, si intendono autorizzati.
10. L'attivazione d'ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dal giorno seguente alla data d'emissione dell'autorizzazione allo scarico e l'utente dovrà comunicarlo al Gestore entro il termine perentorio di 15 giorni.

Art.24

CONVENZIONE DI UTENZA

1. Tra il Gestore e i titolari di scarichi di acque reflue industriali può essere stipulata apposita convenzione di utenza, secondo le formalità ed i criteri che verranno fissati dal Gestore con apposito provvedimento.
2. Il presente regolamento è da considerarsi comunque parte integrante di tali convenzioni, senza che ne occorra la materiale trascrizione e l'utente deve quindi dichiarare di conoscerlo e accettarlo.
3. La convenzione ha validità annuale, ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da darsi almeno sei mesi prima della scadenza.
4. La convenzione in particolare deve esplicitare i limiti di accettabilità e le prescrizioni tecniche fissati dal Gestore in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa svolta dall'insediamento e alla qualità e quantità degli scarichi; in essa vanno altresì previsti a carico dell'utente gli oneri economici calcolati dal Gestore in relazione al servizio reso e alle eventuali ulteriori prestazioni (es. campionamento e analisi delle acque reflue). Rimangono salvi i successivi aggiornamenti.
5. Qualsiasi variazione di quanto convenuto nella convenzione deve essere tempestivamente comunicato al Gestore per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Art.25

LIMITI DI ACCETTABILITA'

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere conformi ai limiti di accettabilità indicati nell'art.33 del D. Lgs.11 maggio 1999, n.152
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature, munite di impianto di depurazione terminale, sono sempre ammessi e, nel caso di fognature nere, devono essere di tipo diretto, per cui dovranno essere demoliti, o in alternativa riempiti con materiale inerte costipato, tutti i sistemi di pretrattamento (fosse Imhoff, ecc.).
Nei casi di fognature miste, il titolare dello scarico è obbligatoriamente tenuto all'adozione di adeguati sistemi di pretrattamento, per evitare fenomeni di sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all'interno delle condotte.
3. Gli scarichi delle acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature, sprovviste di impianto di depurazione terminale, devono essere sottoposti, sin dal momento di attivazione, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche tricamerale o tipo Imhoff, rispettando obbligatoriamente i limiti fissati dalla Tab. 3 All.5 del D.Lgs 152/99 (scarico in pubblica fognatura).
4. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate:
 - a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
 - b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
 - c) gli scarti solidi di lavorazione delle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;
 - d) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
 - e) gli olii esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
 - f) le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici e le acque meteoriche provenienti dai piazzali o sedi di pertinenza di insediamenti produttivi della lavorazione del legno devono rispettare quanto previsto dall'art. 39 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) del D.Lgs. 152/99 e seguenti;
 - g) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
 - h) I laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;

- i) I laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
 - j) Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo articolo 28.
5. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive.
 6. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza di Ruzzo Reti S.p.A., sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto dei limiti che verranno stabiliti dall'Autorità di Ambito in sede di autorizzazione allo scarico.

Art.26

OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI

Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

Art.27

SVERSAMENTI ACCIDENTALI

1. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione a Ruzzo Reti S.p.A., prima telefonica e poi scritta a mezzo fax. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso l'Azienda e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi.
2. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto da Ruzzo Reti S.p.A..
3. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale Agenzia Regionale Tutela Ambiente competente per territorio.

Art.28

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti dal Gestore agli scarichi di acque reflue domestiche o industriali devono essere mantenuti attivi ed efficienti.
2. I titolari di detti impianti sono tenuti a curarne la perfetta efficienza ed il miglior livello di manutenzione.
3. La disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere comunicata preventivamente al Gestore.
4. Qualsiasi altra disattivazione, anche solo per cause accidentali, deve essere comunicata immediatamente al Gestore che fornisce le necessarie disposizioni del caso per evitare o contenere possibilità di inquinamento.
5. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di alterazione anche accidentale delle caratteristiche delle acque scaricate, o in caso di sversamento anche fortuito di qualsiasi sostanza tra quelle vietate dal presente regolamento o comunque non conformi alla normativa in materia.

Art.29

SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Per gli scarichi di acque reflue industriali è fatto obbligo separare le acque di processo da quelle di raffreddamento e dalle acque reflue domestiche.
2. Le acque reflue industriali devono essere dotate di apposito pozzetto di campionamento facilmente ispezionabile, dal quale

- il Gestore avrà diritto in qualunque tempo di far prelevare dai suoi incaricati, campioni delle acque stesse.
3. Lo scarico delle acque di raffreddamento nelle pubbliche fognature è di norma autorizzato. Tuttavia il Gestore, può a suo insindacabile giudizio negare tale autorizzazione e imporre che esse vengano separate dalle acque di rifiuto e recapitate nelle tombature stradali esistenti o, in mancanza di queste, nel corpo idrico superficiale più vicino.

Art.30

STRUMENTI DI MISURA E DI ANALISI

1. Tutti gli utenti della pubblica rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti ad installare, a propria cura e spesa, strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore.
2. Tali contatori, che rimangono di proprietà dei privati, devono comunque essere installati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Gestore per la distribuzione e somministrazione dell'acqua, mentre spetta esclusivamente al Gestore apporre e rimuovere i sigilli di controllo sui contatori stessi.
3. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alle letture e ai controlli per la verifica dei consumi dichiarati e del suo corretto funzionamento.
4. Il Gestore può imporre a suo insindacabile giudizio, a spese dell'utente, una diversa collocazione dello stesso.
5. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a cura e spese dell'utente che è tenuto altresì a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali guasti e blocchi.
6. Tutti gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali sono tenuti ad installare idonei strumenti misuratori della portata, su un tronco di fognatura in cui affluiscono le sole acque di processo preventivamente depurate.
7. I titolari di tali scarichi devono annotare in un apposito registro le letture effettuate con frequenza mensile.
8. Il Gestore può imporre per gli scarichi di acque reflue industriali l'installazione di strumenti per il controllo automatico e per il rilevamento continuo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate.
9. Le spese di installazione, manutenzione e gestione di tali strumenti sono a carico del titolare dello scarico.
10. Fermo restando gli obblighi di legge, sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 11/12/1933, n. 1775, i proprietari di un fondo che estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee dal proprio fondo e le imprese familiari coltivatrici.
11. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti esclusivamente alla presentazione della denuncia, ai competenti Uffici della Provincia e del Comune, e in copia al Gestore, del quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare.
12. Relativamente ai soggetti di cui ai commi precedenti, è da intendersi per usi domestici, l'innaffiamento dei giardini ed orti ad uso diretto del proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio degli animali da cortile.

Art.31

SCARICHI DI IMPIANTI PUBBLICI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

1. E' consentito conferire presso i depuratori autorizzati allo smaltimento, gestiti dal Gestore, i reflui derivanti dagli impianti pubblici di smaltimento RSU previa convenzione da sottoscrivere con il Gestore stesso, dove devono essere riportate le quantità presunte e un'analisi completa di un campione significativo dei reflui da conferire.
2. Il Gestore ha il diritto di imporre in ogni momento i limiti qualitativi e quantitativi che riterrà opportuni per garantire la funzionalità degli impianti di depurazione e l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ambientale ed igienica sanitaria, compresi i provvedimenti di sospensione parziale o totale del conferimento a seguito di guasti, lavori, problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni.

Art.32

CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTI

1. Lo sversamento diretto di reflui autotrasportati in pubblica fognatura è sempre vietato.
2. I liquami derivanti da scarichi di acque reflue domestiche (per es. derivanti dallo spurgo di cisterne, pozzi neri, fosse settiche

- e biologiche e simili) da scarichi di acque reflue industriali e quelli derivanti dalla pulizia della rete fognante possono essere conferiti mediante autobotti presso gli impianti pubblici di depurazione, previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Gestore (in conformità alle disposizioni vigenti) in cui deve essere indicata sia la quantità che la qualità dei reflui da conferire, se diversa da quelli domestici (mediante analisi completa di un campione significativo).
3. Tutte le operazioni connesse allo scarico indiretto in pubblica fognatura devono essere svolte da imprese regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento ai sensi dell'art.30 del D.Lgsn.22/97 e successive modificazioni.
 4. Il Gestore ha facoltà di effettuare tutti i controlli analitici volti a verificare la corrispondenza quali-quantitativa del liquame e dei reflui conferiti a quelli oggetto della convenzione.
 5. Il Gestore ha il diritto di non accettare conferimenti che, benché conformi ai limiti tabellari vigenti, potrebbero pregiudicare la funzionalità degli impianti di depurazione, e di sospendere del tutto o in parte i conferimenti a seguito di guasti, lavori o problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni; la limitazione ai conferimenti avverrà tenendo conto delle priorità indicate nelle disposizioni vigenti.
 6. Il Gestore potrà interrompere in qualsiasi momento lo scarico qualora venga rilevato che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche originarie e dichiarate del liquame; tale sospensione cesserà a seguito degli accertamenti di corrispondenza fra effluente autorizzato e quello scaricato.
 7. Qualora per l'entrata in vigore di nuove normative o per modificate esigenze di tutela del corpo ricettore, si renda necessario modificare i parametri di accettazione del refluo, il Gestore richiederà nuovi parametri e in caso di non realizzabilità della richiesta, procederà alla risoluzione della convenzione.
 8. Il trasporto deve essere eseguito da Ditte Autorizzate ai sensi di quanto sopra indicato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto stesso.
 9. Ogni carico dovrà essere accompagnato dalla documentazione di legge.
 10. Il Gestore declina ogni responsabilità di carattere civile e penale per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e scarico eseguite dalla ditta autorizzata.
 11. Gli orari per i conferimenti sono definiti dal Gestore che si riserva di modificarli ogniqualvolta lo ritenga necessario dandone tempestiva comunicazione.
 12. Durante le operazioni di carico, trasporto e scarico devono inoltre essere adottate tutte quelle cautele e precauzioni necessarie ad evitare inconvenienti igienico-sanitari o danni ambientali.
 13. In particolare il titolare delle sostanze da conferire ed il vettore devono essere muniti di idonee attrezzature di pronto intervento atte ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita anche accidentale del prodotto.
 14. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti nonché il rimborso di eventuali danni causati alle strutture ed infrastrutture.
 15. Il Gestore potrà modificare in qualunque momento sia le condizioni dei conferimenti sia gli orari in relazione allo stato di efficienza ed alle capacità depurative del momento in rapporto alla possibilità di garantire costantemente i limiti di accettabilità dello scarico finale dell'impianto di depurazione.
 16. Qualora il Gestore rilevi irregolarità, accertate anche successivamente, agli scarichi o rilevi inosservanza delle norme regolamentari o delle prescrizioni che possa provocare pregiudizio al buon funzionamento degli impianti di depurazione potrà sospendere lo scarico e procedere alla revoca dell'autorizzazione al conferimento.
 17. Il Gestore ha diritto di verificare le autorizzazioni, sovrintendere alle operazioni di scarico, di controllare la qualità e quantità dei reflui in conformità alle norme regolamentari e prescrizioni autorizzative, al campionamento dei liquami ed è tenuto alla conservazione dei documenti di trasporto a termini di legge al fine di garantire i controlli degli Enti preposti.
 18. Non è sottoposta alla disciplina del presente articolo l'attività di autoconferimento di liquami e fanghi svolta dal Gestore o per conto del Gestore tramite mezzi mobili impiegati per il trasporto di detti reflui tra i diversi siti dell'A.T.O. TERAMANO.

Art.33

SCARICHI VIETATI

1. Fermi restando i divieti e le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al D.Lgs.n.152/1999, è tassativamente vietato scaricare (direttamente o indirettamente) nelle pubbliche fognature le sotto indicate sostanze:
 - a) benzine, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
 - b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc. stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
 - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - i) reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - j) oli esausti;
 - k) fanghi e residuati da cicli di lavorazione e di risulta da trattamenti di depurazione, o da processi di potabilizzazione, nonché i liquami di origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognante;
 - l) sostanze solide, filamentose o viscoso in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - m) reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognanti e negli impianti di trattamento;
 - n) i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio).
2. Gli insediamenti adibiti ad attività sanitarie (per esempio, case di cura, ospedali, pronto soccorsi, case a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc. esclusi studi dentistici e medici e case di riposo), devono munirsi di idoneo dispositivo di pulizia atto ad eliminare le parti grossolane (cioè con dimensione lineare superiore a centimetri uno) dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature e di un idoneo sistema di disinfezione. La concentrazione del cloro attivo che residua negli scarichi deve rispettare i limiti di accettabilità previsti per l'impianto pubblico di depurazione a cui confluisce la relativa fognatura. Idoneo trattamento di disinfezione deve essere altresì espletato sugli scarichi derivanti dai reparti per malattie infettive, prima della loro immissione nella rete nera.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art.34

ONERI DIVERSI A CARICO DELL'UTENTE

1. Per le procedure indicate nei titoli precedenti del presente regolamento devono essere compensati dall'utente al Gestore, secondo la tabella dell'allegato 1 al presente regolamento, i seguenti oneri:
 - a) spese tecniche e generali di istruzione della pratica e controllo, per le autorizzazioni di allaccio e per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
 - b) spese per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete fognaria stradale e degli altri lavori accessori, se effettuati dal Gestore su richiesta dell'utente, il quale dovrà corrispondere anticipatamente un importo da stabilirsi di volta in volta tramite preventivo redatto dal Gestore;
 - c) spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di allaccio, in caso di inadempienza, come previsto nell'art. 8 del presente regolamento;
 - d) spese per eventuali controlli analitici delle acque di scarico delle utenze produttive;
2. Per l'esecuzione degli allacciamenti richiesti dall'utente, il Gestore applica un proprio elenco prezzi.

Art.35

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. Il corrispettivo del servizio idrico integrato è costituito dalla tariffa deliberata dall'Autorità di Ambito che comprende sia il corrispettivo del servizio di fornitura dell'acqua che quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione.
2. Per i corrispettivi relativi alla fornitura dell'acqua si rinvia al regolamento per la somministrazione dell'acqua potabile.
3. Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura, il prezzo del servizio idrico comprende anche il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione e della relativa imposta sul valore aggiunto.
4. Come espressamente dispone l'art.14 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n.36, la quota relativa al servizio di depurazione è dovuta dall'utente anche nel caso sia allacciato alla pubblica fognatura sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
5. Le tariffe di fognatura e depurazione vengono deliberate dall'Autorità di ambito e vengono applicate al volume dell'acqua scaricata assunto pari al volume dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
6. Per gli scarichi di acque reflue industriali il corrispettivo viene determinato sulla base della quantità e qualità delle acque scaricate, nel rispetto delle normative vigenti.
7. Per la determinazione di tale corrispettivo, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali devono presentare al Gestore sui moduli da questo predisposti apposita denuncia che comunque dovrà indicare gli elementi qualitativi e quantitativi dell'acqua scaricata .
8. In assenza di idonei strumenti di misurazione dei volumi effettivamente scaricati, installati sugli scarichi terminali e/o di adeguata documentazione che quantifichi i mancati scarichi rispetto ai volumi prelevati, la tariffa si applica sui volumi prelevati dall'acquedotto o da altre fonti preventivamente definite con il Gestore e dopo installazione di un contatore.

Art.36

CORRISPETTIVO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI AD USO INDUSTRIALE

1. Gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali e che si approvvigionano in tutto o in parte da fonte diversa dal pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.) – ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R.18 febbraio 1999, n.238 che sottopongono a concessione di derivazione tali approvvigionamenti - entro il 31 gennaio di ogni anno devono farne denuncia sugli appositi moduli predisposti dal Gestore della quantità e della qualità delle acque scaricate.

Art.37

IDENTIFICAZIONE E QUALIFICA DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.
2. I dipendenti incaricati di mansioni operative, qualificati come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del codice penale, possono avere accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione di guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.

Art.38

RECLAMI E INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Si applicano le disposizioni previste dal regolamento per il servizio di somministrazione di acqua potabile.

Art.39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'utente vengono trattati per esclusivi fini istituzionali.
2. Tali dati sono necessari per permettere la trascrizione delle bollette/fatture di spettanza.
3. Ai sensi della legge 31/12/96 n. 675 il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporta per il Gestore l'impossibilità di stipulare un regolare contratto e quindi di poter fornire i servizi del presente regolamento.
4. I predetti dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere prestazioni connesse con la gestione dell'utenza, nel rispetto della legge.
5. L'utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti di cui all'art.13 della legge 675/1996.

Art.40

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa europea, nazionale e locale vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.11 maggio 1999, n.152 e al testo unico delle leggi sanitarie 27.7.34, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.41

SANZIONI

1. Devono essere applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia nelle seguenti ipotesi:
 - a) attivazione di scarico in fognatura senza autorizzazione di allaccio e/o di scarico;
 - b) persistenza di scarichi in fognatura dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione allo scarico;
 - c) superamento dei limiti tabellari fissati dalla legge, dal presente regolamento e/o dal Gestore;
 - d) omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate;
 - e) omesso o ritardato pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione.
2. Il Gestore, fatte salve le responsabilità civili e penali dei titolari degli scarichi di fronte alle vigenti disposizioni di legge a salvaguardia dell'ambiente, a tutela della salute dei propri dipendenti e a garanzia del buon funzionamento degli impianti di depurazione, si riserva di segnalare all'Autorità competente la necessità di interrompere in ogni momento l'immissione in fognatura di scarichi potenzialmente pericolosi, con addebito del costo sostenuto per l'intervento.
3. In tale ipotesi sarà tempestivamente data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti preposti per legge ai controlli.
4. Il Gestore ha facoltà di adire le vie legali nei confronti dei titolari di scarichi potenzialmente pericolosi per il risarcimento dei danni arrecati a cose e/o persone ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

Art.42**CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa all'esecuzione delle norme del presente regolamento o all'applicazione delle relative tariffe, è competente il Foro di Teramo.

Art.43**EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Gestore.
2. Il presente regolamento è vincolante per tutti gli utenti ed è parte integrante di ogni contratto senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. Copia del regolamento, unitamente alla Carta del servizio, è consegnato agli utenti all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo.
4. Le modifiche al regolamento si applicano alle utenze già in essere senza necessità di accettazione da parte degli utenti.

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DFEPURAZIONE**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 – Oggetto del regolamento
- Art.2 – Definizioni
- Art.3 – Contratto di servizio
- Art.4 – Titolare del contratto
- Art.5 – Durata e modifiche del contratto
- Art.6 – Accertamenti e controlli

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

- Art.7 – Obbligo di allaccio
- Art.8 – Procedimento di autorizzazione
- Art.9 – Lavori di allaccio
- Art.10 – Obbligo di adeguamento degli allacci
- Art.11 – Modalità tecniche di allacciamento alla condotta pubblica
- Art.12 – Proprietà e manutenzione delle condotte
- Art.13 – Servitù di fognatura
- Art.14 – Modifica dell'allaccio
- Art.15 – Prescrizioni particolari
- Art.16 – Strade ed aree private – nuove lottizzazioni
- Art.17 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
- Art.18 – Allacciamento provvisori
- Art.19 – Divieto di passaggio con condotte di acque nere su condotte o canali di raccolta delle acque
Bianche
- Art.20 – Immissione in pubblica fognatura di acque derivanti da sistemi di pompaggio per l'abbassamento
temporaneo delle acque di falda (sistemi di aggotaggio Well-point)

TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

- Art.21 – Ambito di applicazione
- Art.22 - Corretto e razionale uso delle reti fognarie
- Art.23 – Autorizzazione allo scarico
- Art.24 – Convenzione di utenza
- Art.25 - Limiti di accettabilità
- Art.26 – Obbligo di disinfestazione per gli scarichi sanitari
- Art.27 – Sversamenti accidentali
- Art.28 – Impianti di pretrattamento
- Art.29 – Separazione degli scarichi
- Art.30 – Strumenti di misura e di analisi
- Art.31 – Scarichi di impianti pubblici di trattamento rifiuti
- Art.32– Conferimento mediante autobotti
- Art.33 – Scarichi vietati

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art.34– Oneri diversi a carico dell'utente

- Art.35– Corrispettivo del servizio idrico integrato
- Art.36 – Corrispettivo per gli approvvigionamenti autonomi ad uso industriale
- Art.37 – Identificazione e qualifica dei dipendenti
- Art.38 – Reclami e informazione agli utenti
- Art.39 – Trattamento dei dati personali
- Art.40 – Norma di rinvio
- Art.41 – Sanzioni
- Art.42 – Controversie
- Art.43 – Efficacia del regolamento